

**R.G. C.C. n. 1344/2024****TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  
SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Dott. Francesco Lauricella | Presidente        |
| 2) Dott.ssa Alessandra Frasca | Giudice           |
| 3) Dott. Dario Albergo        | Giudice rel. est. |

rilevato il deposito di note scritte ad opera delle parti, che insistono nelle rispettive e contrapposte domande ed eccezioni;

a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. dal giudice relatore alla scadenza del 04.02.2026 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa ex artt. 98-99 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare, L.F.) iscritta al **R.G. C.C. n. 1344/2024**, avente ad oggetto: "OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO",

**PROMOSSA DA**

\_\_\_\_\_ in persona del l.r.p.t (C.F.: \_\_\_\_\_), con sede in Villalba (CL), \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto \_\_\_\_\_

**PARTE OPPONENTE****CONTRO**

\_\_\_\_\_ in persona del curatore p.t. (C.F., P. IVA E \_\_\_\_\_ -

memoria di costituzione in sede di oppo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PARTE OPPOSTA**

\*\*\*

1.1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.07.2024, ritualmente notificato insieme a decreto di fissazione udienza, [redacted] proponeva opposizione allo stato passivo delle domande tardive del [redacted] dichiarato con sentenza n. 9/2023 di questo Tribunale (R.G. Fall. n. 2/2023), approvato e dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato il 18.06.2024, con provvedimento comunicato dal curatore a parte ricorrente a mezzo PEC in data 19.06.2024.

1.2. In data 18.03.2024 l'odierna opponente aveva proposto istanza di insinuazione al passivo per € 45.382,74 in prededuzione ex art. 111 L.F., in ragione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria su impianti ed attrezzature societarie resi tra il 24.05.2021 ed il 22.12.2021, asseritamente accettati dalla società *in bonis*, e basati sull'art. 9 del contratto di affitto di ramo di azienda del 01.03.2021, che stabiliva l'onere in capo alla concedente delle spese di manutenzione straordinaria del ramo aziendale affittato. A seguito di integrazione documentale richiesta dal curatore, questi proponeva, in relazione alla domanda in esame (n. 70), l'ammissione per l'intero importo richiesto, ma al chirografo, in quanto riferibile a spese sostenute prima della dichiarazione di fallimento. Il GD disponeva l'ammissione in conformità.

1.3. Avverso il suddetto provvedimento il creditore proponeva opposizione, con cui rilevava:

a) che l'ammissione avrebbe dovuto farsi con privilegio ex art. 2756 c.c., trattandosi di credito per interventi di manutenzione straordinaria su beni mobili della società, rimasti presso quest'ultima, ed imposti in parte da un'ispezione dell'ASP del 26.10.2021, in parte per esigenze di immediata continuità lavorativa;

b) che l'ammissione del credito avrebbe dovuto farsi in prededuzione ex art. 111, comma 2, L.F., in quanto, sebbene sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sarebbe credito funzionale all'interesse della massa dei creditori, in quanto i suddetti interventi di manutenzione sui beni aziendali ne avrebbero incrementato il valore;

1.4. Domandava dunque modificarsi il rango dell'ammissione conformemente ai due motivi di opposizione, con vittoria di spese di lite.

2. Costitutosi tempestivamente in giudizio, il fallimento opposto domandava il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite, anche ex art. 96 c.p.c. In particolare, eccepiva:

a) sulla prima doglianza, che l'istanza di insinuazione al passivo non contemplava richiesta di ammissione al privilegio, ma solo in prededuzione; e comunque gli interventi di manutenzione sarebbero già stati in corso all'inizio dell'ispezione ASP ed avrebbero riguardato anche beni immobili, così come la maggior quota degli interventi sarebbero stati di manutenzione ordinaria e non straordinaria;

b) sulla seconda doglianza, che, anche a voler ammettere astrattamente la prededuzione anche su crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, è necessaria una stretta funzionalizzazione alla procedura concorsuale, mancante nel caso di specie, trattandosi di interventi manutentivi del 2021, mentre la stessa procedura di concordato preventivo (sfociata negativamente in fallimento) sarebbe stata avviata solamente ben dopo;

3. Disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo fallimentare, e ritenuto superfluo ammettere prove testimoniali, con ordinanza del 06.02.2025 la causa veniva rinviata per decisione, con assegnazione di termine per note conclusive. Alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 04.02.2026, la causa andava in riserva per essere decisa.

### §§§

1. Ritiene il Collegio che l'opposizione vada rigettata, per le seguenti ragioni.

2. Il primo motivo di opposizione è inammissibile.

2.1. È principio consolidato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore non possa introdurre domande nuove, né modificare il *petitum* sostanziale rispetto a quanto aveva chiesto in sede di domanda di insinuazione al passivo, potendo soltanto contestare l'esistenza, l'entità o la collocazione del credito nei limiti della domanda originariamente proposta. In particolare, va ricordato altresì che, per il caso di specie, *“la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato”* (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021 (Rv. 661279 - 01)).

2.2. Nel caso di specie, nella scarna istanza di insinuazione al passivo (all. 4 all' opposizione) la società opponente aveva domandato esclusivamente l'ammissione in prededuzione del credito ex art. 111, comma 2, L.F., e tale qualificazione era stata ribadita nelle osservazioni al progetto di stato passivo (all. 6 all' opposizione), senza che alcuna domanda di ammissione in privilegio fosse mai stata avanzata nella fase di verifica. Al riguardo, anche le stringate argomentazioni svolte in prime cure in relazione a natura e circostanze di insorgenza del credito (asserita necessità in base ad ispezione dell'ASP del 26.10.2021, e ad esigenze di immediata continuità lavorativa) erano sempre funzionali all'esplicita istanza di collocazione nella suddetta prededuzione, non essendo mai stata fatta alcuna menzione di privilegio. La domanda di riconoscimento del privilegio ex art. 2756 c.c. è dunque proposta per la prima volta con l'atto di opposizione, ed integra allora una domanda nuova sul rango del credito, con mutamento del *petitum* e dei presupposti giuridici, e come tale è inammissibile.

2.3. Né può soccorrere eventuale argomento della diversa qualificazione giuridica del medesimo credito, atteso che il privilegio speciale di cui all'art. 2756 c.c. presuppone

altresì specifiche ulteriori allegazioni fattuali (in relazione, ad esempio, al mantenimento della detenzione del bene e conseguente facoltà di ritenzione) che non risultano assolutamente dedotte in prime cure, ma elaborate solo in sede di opposizione. Manca dunque, anche a volere aderire ad un'interpretazione più flessibile, anche quella base di completezza nell'allegazione dei fatti costitutivi del privilegio che sarebbe necessaria al fine di superare il problema della mancata esplicitazione della richiesta di ammissione con privilegio.

2.4. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile, restando precluso ogni esame nel merito.

3. Diversamente, il secondo motivo relativo alla prededucibilità del credito, è ammissibile, essendo stato il relativo rango espressamente domandato nell'istanza di insinuazione, ed oggetto di specifica decisione da parte del Giudice Delegato. Esso è tuttavia infondato nel merito.

3.1.1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, L.F., sono prededucibili i crediti *“così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”*. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale duplice criterio, cronologico e teleologico, di individuazione, prefigura *“...un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.”* (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 24791 del 05/12/2016 (Rv. 642043 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25589 del 18/12/2015 (Rv. 637877 - 01)).

3.1.2. Ma è altrettanto consolidato il principio in base al quale il requisito della funzionalità non si identifica con la pura, semplice ed occasionale utilità economica *ex post* per la massa, né con il mero incremento di valore del patrimonio fallimentare, bensì postula un nesso teleologico qualificato tra il credito e la procedura concorsuale, tale da rendere il costo strumentale allo svolgimento della procedura stessa o comunque direttamente collegato ad essa. Si pensi, ad esempio, oltre alla giurisprudenza che non ritiene nemmeno in sé sufficiente ad integrare il presupposto la mera maturazione in corso di procedura concorsuale, richiedendosi *“che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18488 del 12/07/2018 (Rv. 649577 - 01)), anche alla giurisprudenza relativa alla prededucazione dei crediti dei professionisti per svolgimento di attività caratterizzate da evidente strumentalità, anche preventiva, rispetto a procedura concorsuale (cfr. la già citata Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 24791 del 05/12/2016 (Rv. 642043 - 01) sulla *“prededucibilità al credito del professionista che aveva predisposto una situazione patrimoniale aggiornata della società in funzione della domanda di ammissione della stessa al concordato*

*preventivo;*” ; nonché Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 17/04/2014 (Rv. 630943 - 01) sul “*credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita*”, che “*va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis legge fall., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa.*”.

3.2. Nel caso di specie, il credito azionato trae origine da un rapporto contrattuale ordinario (affitto di ramo d'azienda), concerne spese di manutenzione sostenute integralmente (dal 24.05.2021 ed il 22.12.2021) ben anteriormente alla dichiarazione di fallimento (09.10.2023) ed anche alla stessa proposizione di istanza di concordato preventivo (che è del 09.05.2022, dunque successiva di quattro mesi e mezzo rispetto all'ultima spesa), e non appare assolutamente funzionalizzata ad una procedura concorsuale, in quanto le circostanze addotte dall'opponente (prescrizioni dell'ASP, esigenze di continuità aziendale, miglioramento dei beni) attengono (a prescindere dalla loro fondatezza) esclusivamente alla migliore gestione dell'attività imprenditoriale dell'affittuaria, restando estranee al requisito della funzionalità concorsuale richiesto dall'art. 111 L.F., e risultando un dato di fatto meramente occasionale l'utilità a posteriori arrecata alla massa dei creditori per aver conservato o incrementato il valore dei cespiti. Ammettere in prededuzione siffatto credito equivarrebbe, in sostanza, a riconoscere la prededucibilità a qualunque obbligazione prefallimentare che abbia indirettamente incrementato il valore del patrimonio del debitore, con evidente snaturamento dell'istituto, e violazione del principio di *par condicio creditorum*.

3.3. Correttamente, pertanto, il Giudice Delegato ha escluso la prededuzione, rilevando che trattasi di spese anteriori al fallimento e, aggiunge questo Collegio, prive di rapporto funzionale con la procedura concorsuale.

4. Pertanto essendo inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo, l'opposizione va rigettata.

5.1. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i pertinenti parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con congrua riduzione sui medi tabellari, in ragione della linearità e semplicità dell'iter necessario ai fini della decisione.

5.2. Non si ritiene di operare pronunce ex art. 96 c.p.c. a carico della parte opponente, pur soccombente, in quanto sia le ragioni della decisione sia la sua complessiva condotta processuale non configurano gli estremi di dolo o colpa grave che giustificerebbero una declaratoria di abuso del processo, essendo l'opposizione stata esercitata entro i margini del legittimo esercizio del diritto di azione di cui all'art. 24 Cost. Pertanto, nulla si pronuncerà sul punto in dispositivo.

5.3. Poiché però l'opposizione è stata integralmente rigettata, va dichiarata in capo all'opponente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.

115/2002, con conseguente obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, in relazione all'opposizione a stato passivo iscritta al R.G.C.C. n. 1344/2024, così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione;
- 2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente grado sostenute dall'opposta, che liquida in € 4.569,60 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge, ove dovuti;
- 3) DICHIARA in capo all'opponente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 15.04.2026.

Il Giudice Estensore  
Dario Albergo

Il Presidente  
Francesco Lauricella